

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1997

che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che è stata individuata, al momento della loro importazione nella Comunità, la presenza del *Vibrio cholerae* nelle code di aragosta cotte provenienti da uno stabilimento di trasformazione situato in Cina;

considerando che la presenza del *Vibrio cholerae* negli alimenti è la conseguenza di pratiche igieniche inadeguate prima e/o dopo la trasformazione degli alimenti e può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti dallo stabilimento in questione situato in Cina non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che i sopralluoghi effettuati in Cina da ispettori della Comunità e i risultati dei controlli svolti ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità hanno provato l'esistenza di potenziali rischi sanitari per quanto riguarda la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca;

considerando che la decisione 97/368/CE della Commissione recante misure di protezione nei confronti di alcuni

prodotti della pesca originari della Cina⁽³⁾, modificata dalla decisione 97/587/CE⁽⁴⁾, vieta le importazioni di prodotti della pesca freschi originari della Cina e dispone che ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari della Cina sia sottoposta sistematicamente ad un'analisi microbiologica;

considerando che la decisione 97/368/CE deve essere riesaminata anteriormente al 30 settembre 1997 e che sulla base delle risultanze attuali è necessario prorogare sino al 28 febbraio 1998 le misure previste da tale decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, originari della Cina.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca, in qualsiasi forma, provenienti dal seguente stabilimento situato in Cina: Yangcheng Fengbao Aquatic Food Co., Ltd (numero di codice dello stabilimento: 3200/02226).

⁽¹⁾ GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 45.

Articolo 3

All'articolo 6 della decisione 97/368/CE, la data del 30 settembre 1997 è sostituita dalla data del 28 febbraio 1998.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni dalla Cina allo scopo di renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
